

COMUNE DI STRAMBINO

**REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE ISEE
PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE
AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
(DPCM 5 DICEMBRE 2013, N. 159 E S.M.I.)**

Articolo 1 - OGGETTO

1. Il presente “Regolamento per l’accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate”, d’ora in poi Regolamento, disciplina l’applicazione dell’indicatore ISEE per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Strambino, in attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE)”, d’ora in poi DPCM, come previsto dall’art. 14, comma 2 dello stesso DPCM.
2. Il Regolamento ha vigenza sul territorio del Comune di Strambino.

Articolo 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si richiamano le definizioni contenute nell’articolo 1 del DPCM159/13:
 - a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
 - b) «ISE»: indicatore della situazione economica;
 - c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1, parte integrante del decreto citato;
 - d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
 - e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
 - f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non

assistibili a domicilio;

3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;

g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;

h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolare sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;

i) «Beneficiario»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;

l) «Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del decreto citato;

m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;

n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10 del decreto citato;

o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

Articolo 3 - DESTINATARI

1. Possono richiedere prestazioni agevolate, di cui al successivo articolo 4, i cittadini residenti nel Comune di Strambino.
2. I non residenti possono accedere ai servizi ad accesso universalistico, ma non accedono alle prestazioni sociali agevolate, alle esenzioni totali o parziali dal costo delle prestazioni, salvo l'esistenza e la vigenza di specifiche Convenzioni tra il Comune di Strambino ed i Comuni di residenza degli stessi e quanto previsto al successivo articolo 12 del presente Regolamento.

Articolo 4 – ELENCO DEGLI INTERVENTI, SERVIZI E PRESTAZIONI EROGATI DAL COMUNE DI STRAMBINO

1. Gli interventi, servizi e prestazioni erogati dal Comune sono distinti in:
 - A) prestazioni erogate dal Comune di Strambino per conto di altre Amministrazioni:
 1. assegno di maternità
 2. assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori
 3. agevolazioni energia elettrica, gas metano e acqua

4. fondo morosità incolpevole
5. buoni nido regionali

B) prestazioni erogate, finanziate e regolamentate dal Comune di Strambino

1. esenzione ticket sanitari
 2. agevolazioni tributarie
 3. assegnazione alloggi in emergenza abitativa
 4. agevolazioni tariffarie per:
 - refezione scolastica
 - trasporto scolastico con scuolabus
 - asilo nido
2. Ogni altro servizio comunale educativo, scolastico, assistenziale di successiva attivazione o istituzione che preveda agevolazioni tariffarie, benefici di natura economica, o soglie di accesso al servizio stesso, collegati al valore ISEE, è comunque soggetto al presente Regolamento.
3. Qualora sia necessario variare il sopra indicato elenco di servizi, le variazioni potranno essere disposte con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 5 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI

1. Per i servizi il cui accesso è universalistico, annualmente la Giunta definisce in fase di predisposizione del bilancio:
 - il costo effettivo del servizio
 - la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di compartecipazione
 - la tariffa massima per la fruizione del servizio
 - il sistema di accesso alle agevolazioni tariffarie, da intendersi quali prestazioni sociali agevolate, nel rispetto degli indirizzi espressi dal presente regolamento e degli equilibri di bilancio.
2. Per ogni servizio è prevista una soglia ISEE al di sotto della quale è richiesto il pagamento di una compartecipazione minima e una soglia ISEE al di sopra della quale è prevista la compartecipazione massima al costo del servizio, così come definito annualmente dall'amministrazione.
3. Per i cittadini con ISEE compresi tra la soglia minima e la soglia massima sono previste agevolazioni tariffarie, ovvero quote di compartecipazione al costo dei servizi differenziate in base a fasce o a formule di personalizzazione.

Articolo 6 - UTILIZZO DELL'ISEE NELLE PRESTAZIONI EROGATE DAL COMUNE

1. La domanda per l'accesso a prestazioni o servizi agevolati va presentata al competente ufficio del Comune, su modulo predisposto dall'Ufficio. Per i minori la richiesta deve essere compilata e sottoscritta da uno dei genitori responsabili delle dichiarazioni anagrafiche o dal soggetto che legittimamente ne esercita la patria potestà.
2. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni sociali deve essere utilizzato l'ISEE ordinario, calcolato secondo quanto previsto dal DPCM159/13 e s.m.i.
3. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni rivolte a minorenni, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario, ovvero l'ISEE per minorenni ex art. 7 del DPCM 159/13 nel caso in cui i genitori del beneficiario delle prestazioni non risultino coniugati né conviventi.
4. Le domande di agevolazione tariffarie per i servizi educativi e scolastici (nido, mensa, trasporto) vanno presentate entro il mese di settembre, per poter godere dell'agevolazione a partire dall'inizio dell'anno scolastico.
5. Le domande di agevolazione di cui al punto 4 pervenute successivamente al mese di settembre godranno dell'agevolazione dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

Articolo 7 – DURATA VALIDITÀ ISEE

1. LA DSU ha validità dal momento della presentazione fino alla scadenza riportata in attestazione.
2. Per i servizi educativi e scolastici la validità ISEE ha la durata dell'anno scolastico per il quale è stata richiesta la prestazione agevolata.

Articolo 8 – ISEE CORRENTE

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 9 del DPCM 159/2013 (ISEE corrente) e s.m.i. il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

Articolo 9 - AGGIORNAMENTO DELL'ISEE

1. Il cittadino ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione, oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare.

2. Ai fini di far rilevare il nuovo valore ISEE sui procedimenti di competenza del Comune, il cittadino presenta apposita istanza autocertificando il nuovo valore ISEE, con le seguenti precisazioni:
 - a) per i procedimenti che prevedono un bando di accesso, il nuovo valore ISEE deve comunque essere autocertificato entro la data di scadenza del bando, integrando la domanda già eventualmente presentata;
 - b) per i servizi educativi e scolastici, la nuova autocertificazione del valore ISEE vale dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.
3. Il comune può richiedere una DSU aggiornata, ad esempio nel caso di variazione del nucleo. Gli effetti della nuova DSU decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda. In caso di mancata presentazione il cittadino perde il diritto alla prestazione agevolata.

Articolo 10 - ASSENZA DELL'ISEE

- A) Nel caso in cui la fruizione di una qualsiasi prestazione comporti una agevolazione legata all'ISEE e il beneficiario della prestazione non presenti l'ISEE, il Comune provvede ad applicare la compartecipazione massima prevista per la prestazione in questione.

Articolo 11 - ABBANDONO DEL CONIUGE O ESTRANEITÀ IN TERMINI DI RAPPORTI AFFETTIVI ED ECONOMICI

1. I procedimenti regolati dal presente articolo riguardano i casi di abbandono del coniuge di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e) e dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore di cui all'art.7, comma 1, lettera e) del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi e non coniugati tra loro.
2. La domanda di prestazione agevolata in tali casi deve essere corredata di idonea documentazione ovvero accertamento della condizione di abbandono o di estraneità da parte dell'Autorità Giudiziaria o dell'autorità competente in materia di servizi socio-assistenziali, che per il Comune di Strambino è il C.I.S.S.-A.C.

Articolo 12 - ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

1. In sede di disciplina dei singoli servizi, è facoltà del Comune prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto degli elementi di valutazione di cui all'art. 2, comma 1 del DPCM159/2013.
2. I criteri di accesso alle prestazioni, gli ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, le fasce di contribuzione dei servizi cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con apposita deliberazione della Giunta comunale, fatte salve le competenze statali e regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali.

CONTROLLI

Articolo 13 – PREMESSE E FINALITA'

1. Il presente regolamento persegue lo scopo di rendere pienamente attendibile l'attestazione ISEE quale strumento per l'accesso ai benefici e prestazioni agevolate erogate attraverso una efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socioeconomiche autodichiarate dagli utenti.
2. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del DPCM 159/2013, il Comune quale ente erogatore esegue tutte le tipologie di controlli necessari sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.
3. Anche in esito a tali controlli, può inviare all'Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari delle prestazioni ai fini della programmazione, secondo criteri selettivi, dell'attività di accertamento della Guardia di Finanza.

Articolo 14 – CONTROLLI DELL'ENTE

1. L'accertamento sulle dichiarazioni sostitutive rese ai fini ISEE riguarda sia le dichiarazioni rese per prestazioni di competenza di enti terzi (Stato, Regioni, ecc.), e la cui procedura amministrativa e/o erogazione finanziaria sia demandata ai Comuni, sia quelle per benefici nella diretta responsabilità dell'ente locale.
2. Il Comune attiva le seguenti tipologie di controlli:
 - a) controllo preventivo su tutte le richieste di prestazioni agevolate:**
 - a1) mediante l'accesso diretto al Sistema Informativo ISEE gestito da INPS: l'esistenza dell'attestazione ISEE, la corrispondenza tra il valore attestato da INPS e quello autocertificato dal richiedente nel modello di domanda, l'appropriatezza della tipologia di ISEE alla prestazione richiesta;
 - a2) mediante l'accesso all'Anagrafe Comunale: la composizione del nucleo familiare dichiarato, consistente nella verifica della corrispondenza dei dati dichiarati rispetto ai dati della famiglia risultanti all'anagrafe comunale;
 - a3) delle attestazioni ISEE per le quali l'INPS rilevi elementi di incongruità: nei casi in cui il richiedente presenti un'attestazione ISEE per la quale l'INPS abbia rilevato elementi di incongruità, l'ufficio che riceve la domanda richiede al dichiarante la presentazione della documentazione necessaria a giustificare l'incongruenza rilevata.

b) controllo in via successiva:

- b1) il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di istanze complessivamente pervenute nell'ambito di un medesimo procedimento, su un campione di norma non inferiore al 10%, salvo diverse disposizioni normative in materia, e fatta salva la possibilità di stabilire una percentuale maggiore da parte del Responsabile, anche in relazione alla rilevanza economica del servizio per l'Ente e delle risorse disponibili per l'attività di controllo. Il campione verrà ricavato secondo criteri di casualità, assicurando imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di controllo;
- b2) il controllo mirato riguarda tutte le dichiarazioni il cui valore ISEE è pari a zero;
- b3) il controllo mirato riguarda altresì singoli casi in cui sorgono ragionevoli dubbi sulla veridicità o attendibilità dei contenuti delle DSU, e per i quali il Responsabile del servizio ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:
- nel riscontro, anche casuale, di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio, o precedentemente dichiarati;
 - nella manifesta inattendibilità o nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
 - in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
 - nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare;
 - è considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione precedente, o ad altre amministrazioni pubbliche, qualora l'ufficio ne sia venuto a conoscenza.
3. L'ufficio precedente, al fine di effettuare i suddetti controlli, si avvale di banche dati che risultino direttamente accessibili, anche in via telematica; di convenzioni e protocolli operativi con il Ministero delle Finanze, la Guardia di Finanza ed enti terzi che l'Amministrazione Comunale a tal fine si riserverà di siglare.
4. L'ufficio precedente, per le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza comunica gli esiti dei controlli all'INPS e all'Agenzia delle Entrate, anche al fine dell'attivazione dei controlli sostanziali da parte della Guardia di Finanza rispetto alla situazione sostanziale.
5. L'attività di controllo deve concludersi in forma scritta, ed essere acquisita nel fascicolo della pratica.

Articolo 15 – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. L'attività di controllo sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche è in primo luogo finalizzata a rilevare la presenza di eventuali errori o imprecisioni rilevabili d'ufficio e non costituenti

falsità, valutando ad esempio:

- l'evidenza dell'errore;
 - la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
 - la possibilità di essere sanato dall'interessato con la regolarizzazione o l'integrazione della dichiarazione.
2. Ricorrendo dette ipotesi, l'ufficio richiede al soggetto interessato di regolarizzare o integrare la dichiarazione sanabile entro un termine assegnato dal responsabile; il procedimento resterà sospeso fino alla scadenza assegnata.
 3. Il mancato completamento/regolarizzazione della dichiarazione per causa imputabile al dichiarante comporta comunque la non ammissione al beneficio, o la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti.
 4. Qualora l'attività di controllo determini una modificazione del valore ISEE, dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni interne a tutti gli uffici che erogano prestazioni sociali agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE.
 5. Qualora siano rilevati elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, gli atti saranno trasmessi all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.
 6. Eventuali dichiarazioni mendaci dovranno essere parimenti comunicate all'INPS e all'Agenzia delle Entrate per gli adempimenti di rispettiva competenza.
 7. Nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera risulti determinante ai fini dell'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il Responsabile del Servizio interessato adotta provvedimento motivato di decadenza, o di sospensione dai benefici concessi, o di esclusione dal procedimento nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il Responsabile del Servizio dovrà inoltre attivarsi affinché l'Ente recuperi il credito relativo alle eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto, se del caso anche sperando le vie legali.
 8. L'avvio del procedimento di decadenza/sospensione/non ammissione discende anche da eventuali rettifiche del valore ISEE comunicate direttamente dall'INPS.
 9. L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

Articolo 16 – SANZIONI

1. Ferma restando la dovuta restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate si applica la sanzione da 500,00 a 5.000,00 euro ai sensi dell'art. 38 del D.L. 78/2010 convertito con L.122/2010 e modificato dall'art. 16, comma 5, D.L. 5/2012 convertito con L. 35/2012.

2. Alla sanzione di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla Legge 689/1981.

Articolo 17 - ABROGAZIONI

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione che risulti incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.